



COMUNE DI GROTTAMMARE

REGOLAMENTO

per l'applicazione del

DIRITTO DI INTERPELLO

Adottato con deliberazione di C.C. n. 31 del 30 aprile 2016

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Competenza

Articolo 3 - Presentazione dell' istanza

Articolo 4 - Istanza di interpello

Articolo 5 - Adempimenti del Comune

Articolo 6 - Efficacia della risposta del Comune

Articolo 7 - Decorrenza e successione di norme

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, così come modificato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156, disciplina le procedure e le modalità di svolgimento dell'istituto dell'“Interpello del contribuente” in materia di fiscalità locale, con particolare riferimento all'applicazione delle disposizioni normative dei tributi, per i quali il Comune riveste la qualifica di Ente impositore.

2. Tale istituto consente, a ciascun contribuente, di formulare quesiti al Comune allo scopo di conoscere, in via preventiva, il parere in ordine alla portata e corretta applicazione della norma rispetto a casi concreti e personali, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza interpretativa della disposizione tributaria e negli altri casi previsti dall'articolo 11 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

3. In particolare, si hanno obiettive condizioni di incertezza quando risulta manifestamente impossibile giungere alla c.d. “certezza del diritto” per motivi diversi dall'eventuale status soggettivo di ignoranza della norma, o laddove l'incertezza normativa lamentata è giustificata da elementi esterni al contribuente e idonei a ingenerare nello stesso uno stato di confusione giuridica. Sono configurabili come ipotesi di incertezza oggettiva della norma tributaria, a titolo meramente esemplificativo:

- a) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative, dovuta al difetto di esplicite previsioni di legge;
- b) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata (con onere della prova a carico del contribuente);
- c) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;
- d) la mancanza di una prassi amministrativa, l'adozione di prassi amministrative contrastanti o il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
- e) la mancanza di precedenti giurisprudenziali o la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Articolo 2 - Competenza

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente alle istanze concernenti i tributi per i quali il Comune è Ente impositore.

2. Qualora il Comune riceva una istanza di interpello non di sua competenza, il Comune stesso provvede d'ufficio a trasmetterla tempestivamente all'Ente competente, dandone anche comunicazione al contribuente istante.

Articolo 3 - Presentazione dell' istanza

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli precedenti, può inoltrare per iscritto, al Comune, una circostanziata e specifica istanza di interpello concernente l'applicazione delle disposizioni normative al proprio caso, concreto e personale.

2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante o di dare attuazione alla norma oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude, in via di principio, la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere i caratteri dell'interpello e produrre gli effetti di cui al successivo articolo 6.

3. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).

4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo, spedizione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite posta elettronica.

5. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 4 - Istanza di interpello

1. L'istanza d'interpello deve fare espresso riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi del contribuente: nome e cognome o denominazione sociale, e codice fiscale o partita Iva, ed eventualmente anche del suo rappresentante legale;
 - b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle elencate nell'articolo 11 commi 1 e 2 della Legge 212/2000;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio del contribuente o del suo legale rappresentante oppure l'elezione di altro recapito quale domicilio, presso il quale devono essere effettuate, anche via posta telematica (e-mail), le comunicazioni del Comune;
 - g) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
2. In mancanza dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del precedente comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
3. L'istanza è inammissibile se:
- a) mancante degli elementi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 1;
 - b) non è presentata entro il termine di cui all'articolo 3 comma 2;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'articolo 11 comma 4 della legge 212/2000;
 - d) il contribuente, invitato ad integrare l'istanza ai sensi del comma 2, non provvede entro il termine ivi indicato;
 - e) il contribuente ha già ottenuto un parere sulla medesima questione, a meno che non siano presentati nuovi elementi di fatto o di diritto;
 - f) verte su questioni per le quali alla data di presentazione risultino già avviate attività di controllo di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - g) ricorrono gli altri casi indicati dall'articolo 5 del d.lgs. 156/2015.

Articolo 5 - Adempimenti del Comune

1. La risposta, debitamente motivata e sottoscritta dal Funzionario Responsabile del tributo deve essere comunicata al contribuente a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta telematica (e-mail) presso i recapiti indicati nell'istanza medesima, entro 90 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 4, comma 2.
2. In caso di adempimento fiscale, al quale il contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine di cui al comma 1, la risposta scritta può essere fornita con la sola indicazione del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata sempre entro il termine suddetto.
3. Il Comune può richiedere all'istante di integrare la propria domanda, presentando anche un'ulteriore documentazione; in tal caso, la richiesta integrativa interrompe il termine, di cui al comma 1, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza d'interpello.
4. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per uno o più dei motivi elencati nel precedente articolo 4, il Comune ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Articolo 6 - Efficacia della risposta del Comune

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettata. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purché siano riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa precedentemente data nella risposta del Comune.
2. Qualora la risposta del Comune su istanze regolarmente presentate e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il prescritto termine di 90 (novanta) giorni si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione o fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a

contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

3. Il Comune può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente data. Se il contribuente, prima della rettifica, si è già uniformato all'interpretazione ricevuta in precedenza (ovvero in caso di mancata risposta, a quella da lui prospettata nell'istanza) nessuna pretesa può essere avanzata dal Comune né per il recupero dell'imposta né per le sanzioni. Se, invece, il contribuente non si adegua ai comportamenti prescritti dal Comune, anche in seguito alla rettifica, il Comune stesso procede al recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta, unitamente alla sanzione prescritta dalla Legge e i relativi interessi.

Articolo 7 - Decorrenza e successione di norme

1. Il presente Regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia, in particolare il Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156 e l'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 212.